



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
Provincia di Catania

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N..... <u>77</u> del Reg. Data. <u>20-12-2011</u>	OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
---	--

L'anno duemilaundici il giorno venti del mese di dicembre alle ore 18.30 e seguenti nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di convocazione in sessioneordinaria, che è stata partecipata ai sig.ri Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Partenope Salvatore	X		Ferranti Salvatore		X
Coniglione Carmelo		X	Gambera Mario	X	
Scirè Calabrisotto Antonio		X	Di Giorgi Bernardo		X
Lo Bianco Salvatore	X		Cantarella Gino	X	
Fucile Giuseppe	X		Belluomo Marcello	X	
Greco Michele	X		Puglisi Lusi	X	
Lisciandrano Antonino	X		Calandra Salvatore	X	
Fucile Vittorio	X				
Assegnati n.	15		TOTALI	4	7
In Carica n.	15				

Presiede il sig. Dr. Antonino Lisciandrano nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Teresa Iocolano con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, la seduta è pubblica.

Sono nominati scrutatori i sig.ri: CALANDRA, GRECO E BELLUOMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE:

DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI: DR. FUCILE SANTO-

Premesso che: con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 29/12/1994 venne approvato il regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Visto l'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 ove viene stabilito che le provincie ed i comuni possono disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione della fattispecie imponibile, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la Legge n. 212 del 27 luglio 2000, recanti disposizioni in materia di statuto del contribuente;

Visto il D.lgs 507/1993;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, approvato con delibera del consiglio Comunale n. 105 del 29/12/1994

Visto l'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 ove viene sancito che il termine per deliberare l'approvazione dei regolamenti comunali riguardanti entrate tributarie è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ;

Visto il provvedimento del Ministro dell'Interno del 30 giugno 2011 che ha disposto il rinvio al 31 agosto 2011 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 3 del DL. 203/2005 che dispone che le Società di Equitalia gestiscono in via di affidamento diretto ope legis le entrate degli enti locali sino al 31 dicembre 2010; prorogato al 31.12.2011 dal D.P.C.M. 25 Marzo 2011 (G.U. 74 del 31.3.2011)

Visto il DL 40/2010 che ha precisato che la gestione della riscossione da parte di Equitalia, sia spontanea che coattiva, può avvenire solo previa procedura ad evidenza pubblica;

Appurata la necessita di adeguare il contenuto del regolamento che disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al fine di attribuire a l'Ente la facoltà di esercitare la riscossione diretta del tributo.

PROPONE

1) Di apportare al vigente regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani le seguenti modifiche:

A) All'articolo 4 "Esclusioni"

- comma 2, primo paragrafo vengono aggiunte le parole ." centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione, e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si abbia di regola presenza umana."

- comma 2 viene aggiunto il quinto paragrafo: " i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno:

a) unità immobiliare chiuse, disabitate, non agibili, non arredate, non destinate ad attività produttive e prive di utenze (acqua ed energia);

b) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

B) L'articolo 32 " Riscossioni" è sostituito come segue:

1 La riscossione del tributo può essere curata o dal comune o dal soggetto gestore o affidata ad uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, del D.Lgs 446/97.

La modalità di riscossione spontanea può essere diretta o a mezzo ruolo.

2 In attuazione del disposto di cui all'articolo 52 del D.Lgs 446/97, si individua quale modalità di riscossione alternativa a quella prevista dal D.Lgs.507/93:

a) la riscossione diretta a mezzo di c/c postale intestato al Comune, o tramite sistema bancario;

b) L'affidamento mediante convenzione a società di capitale interamente pubblico o ad azienda

speciale;

3 La riscossione coattiva del tributo può essere effettuata o mediante iscrizione a ruolo ai sensi del DPR 602/1973 entro il termine fissato dall'art. 1, comma 163 della L.296/2006, o mediante ingiunzione fiscale disciplinata dal R.D. 639/1910;

4 La giunta Comunale stabilisce la modalità di gestione di riscossione che si intende adottare, valutando la congruità tra forma di esazione e modalità di gestione della riscossione da prescegliere.

5 Qualora si attivi una delle modalità di riscossione indicata al comma 2, il concessionario della riscossione dei tributi cesserà automaticamente da ogni funzione relativamente alla tassa rifiuti solidi urbani con eccezione delle partite già prese in carico alla data di attivazione;

6 Il contribuente che abbia avuto notificato un atto impositivo del Comune può chiedere, con apposita istanza, la rateizzazione del debito tributario;

7 Il Funzionario Responsabile del tributo, può concedere la ripartizione del debito tributario fino a un massimo di 12 rate mensili ed un importo minimo di € =50,00=.

8 L'importo delle rate sarà maggiorato dell'interesse al vigente tasso legale;

9 L'istanza è valutata ed accolta dal Funzionario Responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti;

Il provvedimento del Funzionario Responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente.

Il mancato pagamento anche di una sola rata alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere dalla rateizzazione concessa, con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE CONTABILE

Salvina Troia



IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL RESPONSABILE
Area Servizi Finanziari
Dott. SANTO FUCILE

ensi dell'art.53 della legge 08 Giugno 1990,n. 142,come recepito con l'art. 1, lettera i), della legge regionale 11 Dicembre 1991, n. 48 e successive modificazioni, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il seguente parere:

IL RESPONSABILE
DELL'AREA
INTERESSATA

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere.

Followed
Militello V.C. 28/04/2011

IL RESPONSABILE
Area Servizi Finanziari
Dott. SANTO FUCILE

AREA SERVIZI FINANZIARI

Tit	Funz.	Serv.	Int	Cap.	Art
.....
Somma stanziata.....	€.....				
Variaz. in aumento.....	€.....				
Variaz. in diminuz.....	€.....				
Somme già impegnate.....	€.....				
Somma disponibile.....	€.....				

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere.

Militello V.C. _____ Il Responsabile di Ragioneria

Si dà atto che risultano essere presenti all'appello nominale i consiglieri: Partenope, Lo Bianco, Fucile G, Greco, Lisciandrano, Fucile V, Cantarella, Gambera, Puglisi, Belluomo e Calandra. Consiglieri presenti n. 11, assenti n. 4.

Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del 3° punto dell'O.d.g. avente ad oggetto: **Approvazione modifiche Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani.**

Il Presidente del Consiglio dà lettura della proposta Deliberativa.

Chiesta e ottenuta la parola interviene

CONSIGLIERE FUCILE G: come già detto nel precedente Consiglio Comunale non è d'accordo che riscossione del tributo avvenga tramite la SERIT Spa, poiché ritiene che la cosa più giusta da fare è la riscossione diretta da parte del Comune, evitando così che i nostri cittadini si ritrovino a dover pagare, solo per un piccolo ritardo, eccessivi tributi o gravosi interessi di mora.

Chiesta e ottenuta la parola interviene

CONSIGLIERE BELLUOMO: è d'accordo con quanto detto dal collega Fucile G circa la riscossione diretta da parte del Comune, perché è inaccettabile che si pagano in modo eccessivo interessi di mora solo per un giorno di ritardo.

Chiesta e ottenuta la parola interviene

CONSIGLIERE FUCILE V: è una tematica molto complessa che deve essere attenzionata seriamente.

Il Presidente del Consiglio visto che nessuno chiede di intervenire, propone di trattare solo il seguente punto: **B) Articolo 32 "Riscossioni"**

Il Presidente del Consiglio pone ai voti la Sua proposta di trattare solo l'Art. 32 "Riscossioni".

Consiglieri presenti e votanti n. 11

-Con votazione unanime Favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori, la proposta del Presidente del Consiglio è approvata.

Il Presidente del Consiglio legge il Punto B) Articolo 32 "Riscossioni".

B) L'articolo 32 "Riscossioni" è sostituito come segue:

- 1 La riscossione del tributo può essere curata o dal comune o dal soggetto gestore o affidata ad uno dei soggetti di cui all'articolo 52, collima 5, del D.Lgs 446/97.
La modalità di riscossione spontanea può essere diretta o a mezzo ruolo.
- 2 In attuazione del disposto di cui all'articolo 52 del D.Lgs 446/97, si individua quale modalità di riscossione alternativa a quella prevista dal D.Lgs.507/93:
 - a) la riscossione diretta a mezzo di c/c postale intestato al Comune, o tramite sistema bancario;
 - b) L'affidamento mediante convenzione a società di capitale interamente pubblico o ad azienda speciale;
- 3 La riscossione coattiva del tributo può essere effettuata o mediante iscrizione a ruolo ai sensi del DPR 602/1973 entro il termine fissato dall'art. 1, comma 163 della L.296/2006, o mediante ingiunzione fiscale disciplinata dal R.D. 639/1910;
- 4 La giunta Comunale stabilisce la modalità di gestione di riscossione che si intende adottare, valutando la congruità tra forma di esazione e modalità di gestione della riscossione da prescegliere.
- 5 Qualora si attivi una delle modalità di riscossione indicata al comma 2, il concessionario della riscossione dei tributi cesserà automaticamente da ogni funzione relativamente alla tassa rifiuti solidi urbani con eccezione delle partite già prese in carico alla data di attivazione;
- 6 Il contribuente che abbia avuto notificato un atto impositivo del Comune può chiedere, con apposita istanza, la rateizzazione del debito tributario;

Allegato C.C. 77/2004

7 Il Funzionario Responsabile del tributo, può concedere la ripartizione del debito tributario fino a un massimo di 12 rate mensili ed un importo minimo di €. =50,00=.

8 L'importo delle rate sarà maggiorato dell'interesse al vigente tasso legale;

9 L'istanza è valutata ed accolta dal Funzionario Responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti;

Il provvedimento del Funzionario Responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola rata alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere dalla rateizzazione concessa, con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

Il Presidente del Consiglio visto che nessuno chiede d'intervenire, invita i Capi Gruppo ad esprimere le loro dichiarazioni di voto.

CONSIGLIERE FUCILE G: per dichiarazione di voto: il gruppo Libertà e Autonomia vota favorevolmente la proposta deliberativa.

Chiesta e ottenuta la parola interviene

CONSIGLIERE PUGLISI: per dichiarazione di voto: il Gruppo del PD vota favorevolmente la proposta deliberativa.

Il Presidente del Consiglio pone ai voti la sostituzione del citato punto B) **Articolo 32 "Riscossioni"**.

Consiglieri Presenti e votanti **n° 11**

-Con votazione unanime Favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori, la sostituzione del punto B) **Articolo 32 "Riscossioni"**, è approvato.

Il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta deliberativa nella sua interezza.

Consiglieri Presenti e votanti **n° 11**

-Con votazione unanime Favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori, la proposta deliberativa è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto i pareri espressi dai Responsabili ai sensi dell'Art. 12 della L.R. 30/2000;

Vista la legge 8 Giugno 1990, n. 142, come recepita con legge regionale 11 Dicembre 1991, n. 48;

Vista la legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

Vista la L.R. 23/12/2000, n. 30;

Uditi gli interventi;

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

DI APPROVARE il 3° punto dell'O.d.g. avente ad oggetto: **Approvazione modifiche Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani.**

Esauriti gli argomenti posti all'O.d.g., il Presidente del Consiglio scioglie la seduta. Sono le ore 19,45.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana approvato con L.R. 15 Marzo 1963, n. 16, è sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to. PATEMORE SALVATORE

F.to. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dr Antonino Liscianarano

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to. Dot.ssa Teresa Iccorano

- Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle Pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto Comunale;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito Web-Istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n° 69.

Dalla residenza Municipale, Li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL MESSO NOTIFICATORE

F.to. Antonino Varchitta

E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE

Li.....

F.to.....

- Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito Web-Istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 22 DIC. 2011 al 6 GEN. 2012 ed è divenuta esecutiva:

- è divenuta esecutiva il giorno 1 GEN. 2012 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. n. 44/91).

- è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale n. 44/91.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dalla Residenza Municipale, Li.....

F.to. Dot.ssa Teresa Iccorano

INDICE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.

Art. 1 – Oggetto.....	3
-----------------------	---

TITOLO I ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 2 - Zone di Applicazione.....	4
Art. 3 - Presupposto della tassa.....	4
Art. 4 - Esclusioni.....	4
Art. 5 - Soggetti passivi.....	5
Art. 6 - Parti comuni all'edificio.....	5
Art. 7 - Locali in multiproprietà.....	6
Art. 8 - Locali tassabili.....	6
Art. 9 - Aree tassabili.....	8
Art. 10 - Locali ed aree non utilizzate.....	8
Art. 11 - Riduzioni.....	9

TITOLO II TARIFFAZIONE

Art.12 - Obbligazione tributaria.....	10.
Art. 13 - Esenzioni e riduzioni.....	10
Art. 14 - Riduzioni individuali.....	11
Art. 15 - Riduzione di tariffa.....	11
Art. 16 - Riduzione della tassazione per le zone non servite in regime di privativa.....	12
Art. 17 - Servizio stagionale.....	12
Art. 18 - Locali ed aree destinate ad attività stagionali.....	12
Art. 19 - Copertura delle esenzioni e riduzioni	13
Art. 20 - Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio.....	13
Art. 21 - Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio	14
Art. 22 - Gettito del tributo.....	14
Art. 23 - Tariffazione per il 1995.....	15
Art. 24 - Tariffazione dall'01-01-1996.....	15
Art. 25 - Deliberazione	15
Art. 26 - Unità immobiliare ad uso promiscuo.....	16
Art. 27 - Tassa giornaliera di smaltimento.....	16

TITOLO III DENUNCE ABBUONI

Art. 28 - Denunce.....	18
Art. 29 - Denuncia di variazione.....	18
Art. 30 - Norma transitoria per le prime denunce.....	19
Art. 31 - Accertamento.....	19
Art. 32 - Riscossione.....	20
Art. 33 - Controllo dei dati.....	21
Art. 34 - Lotta all'evasione.....	21
Art. 35 - Modalità dei rimborsi.....	22

TITOLO IV GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 36 - Il funzionario responsabile.....	23
Art. 37 - Sanzioni e interessi.....	23

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 - Rinvio.....	25
Art. 39 - Entrata in vigore.....	25
Art. 40 - Abrogazione.....	25

ART. 1

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel comune di Militello V.C. della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo n. 507 del 15/11/1993, di seguito indicato come "decreto 507".

TITOLO I

ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 2 – Zone di applicazione (59.2,3)

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitativi centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati all'art.9 del regolamento del servizio di nettezza urbana o delle planimetrie ivi allegate che si riproducono in calce.
2. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa li occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini.

Art. 3 - Presupposto della tassa (62. 1)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 2, comma 1° e 2°.
2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

Art. 4 – Esclusioni (62.2,3,5)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate nonché quelli che risultano in obiettive continuazioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione, o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.
2. Non sono soggetti alla tassa:

- i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinate non possono produrre rifiuti: **-centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche , vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura(senza lavorazione), silos e simili ove non si abbia di regola presenza umana.**
- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del decreto 507.
- i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per il quale il comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;
- **i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno:**
 - a) **unità immobiliari chiuse, disabitate, non agibili non arredate, non destinate ad attività produttive e prive di utenze (acqua ed energia);**
 - b) **fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.**

3 Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i prodotti stessi in base alle norme vigenti.

Art. 5 – Soggetti passivi (63.1)

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

Art. 6 – Parti comuni all'edificio (63.2,4)

1. Le parti di uso comune del fabbricato, quali lastrici solari, scale, portoni d'ingresso, vestibolo, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garage senza boxe o parti comuni del garage con boxe e altre parti in comune, suscettibili di produrre rifiuti, sono ricomprese con evidenziazione a parte, per la quota di spettanza della superficie e/o

area scoperta, nella denuncia unica del singolo occupante o detentore dell'alloggio in condominio.

- 2 Nel caso di inadempienza la tassa dovuta dal 1° gennaio 1996 è calcolata d'ufficio aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio come segue:
 - quando i condomini sono due : l'aumento è del 10%
 - quando i condomini sono trenta o più : l'aumento è del 2%
 - quando il numero dei condomini è ricompreso fra i numeri 2 e 30 la percentuale è determinata in ragione inversa del numero dei condomini sulla base dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree condominiali che l'amministratore del condominio avente non meno di quattro condomini è tenuto a presentare all'ufficio tributario del Comune entro il 20 gennaio di ogni anno.

Art. 7 – Locali in multiproprietà (63.3,4 – 64.2)

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile, dall'1 gennaio 1996, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.
2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'ufficio tributario del comune, entro il 20 gennaio di ogni anno l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.
3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione del periodo di Occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui al comma 1°.

Art. 8 – Locali tassabili

- 1 Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terra ferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

- 2 Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superficie utili di :
- a. tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;
 - b. tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
 - c. tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
 - d. tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi compresa le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
 - e. tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatori, tori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
 - f. **tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici- comprese le unità sanitarie locali-**dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative, anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
 - g. tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiale, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc.

- h. tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superficie all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti, escluse le superficie destinate all'esercizio effettivo dello sport.

Art. 9- Aree tassabili.

1 Si considerano aree tassabili:

- a. tutte le superficie scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- b. tutte le superficie adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, comprese quelle relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc), nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, comprese quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- c. le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinati ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- d. qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

Art.10- Locali ed aree non utilizzate.

- 1 La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzate purché risultano predisposti all'uso.
- 2 I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento.
- 3 I locali e le are a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, d' impianti, attrezzature e, comunque quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime.

Art.11- Riduzioni (66.)

- 1 Le superfici relative alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ai fini della tassazione, sono commutate in ragione della metà, a partire dal 1° gennaio 1996.
- 2 Le aree scoperte che costituiscono accessori o pertinenze di locali o aree soggette alla tassazione e non suscettibili per loro natura di autonoma utilizzazione sono computate in ragione di un quarto, a partire dal 1° gennaio 1996.
- 3 Le riduzioni di superfici di cui ai precedenti canoni, sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

TITOLO II

TARIFFAZIONE

Art. 12- Obbligazione tributaria (64).

- 1 La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2 L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
- 3 La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
- 4 In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - a. quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - b. in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per la denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 13- Esenzioni e riduzioni.

- 1 Sono esenti dal tributo (67.1)
 - a) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
 - b) i locali condotti da Istituti di beneficenza, i quali dimostrano di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione;
 - c) i locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico.

- 2 Anche per detti edifici, locali e aree è obbligatoria la denuncia con annotata la richiesta di assunzione.

L'esecuzione dovrà comunque essere accordata con deliberazione della Giunta Comunale che dovrà prevedere:

- a) l'obbligo di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione;
- b) che l'esenzione avrà validità fino a revoca.

Art. 14 – Riduzioni individuali (67.2; facoltativo)

- 1 La tassa è ridotta individualmente nei seguenti casi:
 - a) utente che abbia posto in atto interventi tecnico-organizzativo con effetti accertati di una minore produzione dei rifiuti o che agevoli il loro smaltimento o recupero: riduzione sino al 40%
 - b) utente che consegna in via ordinaria rilevanti quantità di rifiuti suscettibili di determinare entrate al servizio: riduzione sino al 20%.
- 2 La riduzione è fissata con delibera della Giunta Comunale su semplice domanda dell'utente in relazione all'intensità degli effetti accertati, ricorrendo nel caso in "a" alla rilevanza quantitativa e di suscettibilità di riutilizzo, nel caso in "b" vale sino al mantenersi delle condizioni oggettive considerate, da verificare comunque annualmente dall'ufficio tributi.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione dimostrativa.

Art. 15- Riduzione di tariffa (66.3 e 4)

- 1 A partire dal 1° gennaio 1995 le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:
 - a) abitazioni con unico occupante, avente una superficie superiore ai 35 mq utili escluse le pertinenze.....33,33%;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune.....33,33%;

- c) abitazioni di utente che, nelle condizioni di cui alla precedente lett.b) risieda o dimora all'estero per più di sei mesi all'anno33,33%;
 - d) parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'agricoltore.....30,00%.
- 2 Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulle basi di elementi e dati contenuti nelle denunce originarie, integrative o di variazione con effetto dall'anno successivo.
- 3 Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente comma;
- in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo o quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dell'articolo 76 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.

Art. 16 – Riduzione della tassazione per le zone non servite in regime di privativa (59.2)

- 1 Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa a partire dall' 01.01.1995 gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulle tariffe ordinarie e secondo delle distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrale e di fatto servite:

Entità della riduzione	distanza dal contenitore più vicino
60%.....	non più di 3 km
65%	non più di 4 km
70%	oltre i 4 km

Art. 17 – Servizio stagionale (59.5)

- 1 Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni ed equiparati sia limitato, con apposite delibere, a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 16.

Art. 18- Locali ed aree destinate ad attività stagionali (66.3,c)

- 1 Per le aree e i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionali per un periodo

inferiore a 6 mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta del 33,33% (al massimo: di un terzo).

- 2 La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
- 3 La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.
- 4 Nel casi di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.
- 5 L'ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.
- 6 Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 10 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta: in difetto si provveda al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha data luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dell' art. 76 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.

Art. 19- Copertura delle esenzioni e riduzioni (67.3)

- 1 A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 1995 è individuato, nella parte "Spesa" un corretto capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui al precedente articolo 13.

Art. 20- Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio (59.4)

- 1 Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente articolo 2, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto – sino alla regolarizzazione del servizio – ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i

trenta giorni successivi.

- 2 Il responsabile dell'ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.
- 3 Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

Art. 21 – Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio (59.6)

- 1 L'interruzione temporanea del servizio di raccolta, per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esonero e riduzione del tributo.
- 2 Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
- 3 L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art.22- Gettito del tributo (61)

- 1 La tariffa della tassa è determinata, con atto consiliare, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2 – 4 e dall'art. 67, comma terzo, del decreto 507 e, per il 1994, dell'art. 79 comma 5, dello stesso decreto.
- 2 Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo (70%: per i comuni in condizione di squilibrio di cui all'articolo 45, comma 2 lett.b del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 , 100% per gli enti che hanno dichiarato il dissesto, sino ai 10 anni successivi alla data di approvazione ministeriale del piano di risanamento finanziario)

Art. 23 – Tariffazione per il 1994 e il 1995 (79.3 ss)

- 1 La tassa è individuata sino al 31 .12 . 1995 in base a tariffa annuale vigente commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed a l'uso cui sono destinati.

Art. 24- Tariffazione dal 01.01.1996 (65-69.1-79.2)

- 1 La tassa è commisurata a partire dall'01 gennaio 1996, alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento .

Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.

Il Consiglio Comunale, entro il 31 ottobre 1995 determina con efficacia dallo 01.01.1996:

le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nel secondo comma dell'articolo 68 del decreto 507 e alla esigenza di disporre di categorie ed, eventualmente, di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;

le modalità di applicazione dei parametri di cui al secondo comma;

le nuove tariffe derivanti dall'utilizzo dei parametri, per ciascuna categoria o sottocategoria individuate in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese.

Art. 25- Deliberazione (69.1,2,3)

Le tariffe vengono deliberate entro il 31 ottobre in base alla classificazione e ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento.

In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate nell'anno in corso.

La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente articolo

22, comma terzo, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro 30 giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del ministro delle finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di 6 mesi dalla ricezione del provvedimento.

In caso di rilievi formulati tardivamente il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

Art. 26 – Unità immobiliari ad uso promiscuo (62.4: facoltativo)

- 1 Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

Art. 27- Tassa giornaliera di smaltimento (77)

- 1 E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui al presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo non ricorrente e per una durata superiore ad una giornata e, comunque, inferiore a 6 mesi, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio.

In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

- 2 La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del.....%(massimo.50%).
- 3 in mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art.22 è utilizzata, per il

conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.

- 4 La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo articolo 26, comma 6.
- 5 In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
- 6 Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

TITOLO III

DENUNCE – ABBUONI

Art. 28 – Denunce (70)

- 1 La denuncia unica dei locali e aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art.70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.
L'ufficio tributi rilascia ricevuta della denuncia che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
- 2 Per le denunce presentate per raccomandate, vale la data di spedizione.
- 3 Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.
- 4 Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con decreto del presidente della repubblica 30 maggio 1989 n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
- 5 Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio Tributi del comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.
- 6 Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente articolo 25, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art.50 comma 5, del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto (77.4).

Art .29- Denuncia di variazione (70.2 -66.6)

- 1 La denuncia di cui all'art.26, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a

condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art.26, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 13,15, e 16.

Art. 30- Norma transitoria per le prime denunce (79.6)

- 1 In sede di prima applicazione delle presenti norme, le denunce di cui agli articoli 26 e 27, ivi comprese le denunce integrative o modificate di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché gli elenchi di cui agli articoli 6, comma 2° e 7, comma 2°, sono presentati entro il 30 settembre 1994 ed a hanno effetto, quando alla modifica degli elementi imponibili delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni previste nel presente regolamento, a decorrere dall'anno 1995.

Art. 31- Accertamento (71)

- 1 In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia e a quello precedente per la parte di cui all'art. 64 comma 2, avviso d'accertamento in rettifica, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre del quinto anno** successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre del quinto anno** successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
- 2 Gli avvisi d'accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art.74 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali, delle aree e delle loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionale ed accessori, sopratassa ed altre penalità.
- 3 Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

- 4 Ai fini del potenziamento dell'azione d'accertamento, il comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolo deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Art 32 – Riscossione (72)

- 1 **La riscossione del tributo può essere curata o dal comune o dal soggetto gestore o affidata ad uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, del D.Lgs. 446/97.
La modalità di riscossione spontanea può essere diretta o a mezzo ruolo.**
- 2 **In attuazione del disposto di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997, si individua quale modalità di riscossione alternativa a quella prevista dal D.Lgs. 507/93:**
 - a) **La riscossione diretta a mezzo di c/c postale intestato al Comune, o tramite sistema bancario;**
 - b) **L'affidamento mediante convenzione a società di capitale interamente pubblico o ad azienda speciale;**
- 3 **La riscossione coattiva del tributo può essere effettuata o mediante iscrizione a ruolo ai sensi del DPR 602/1973 entro il termine fissato dall'art.1, comma 163 della L.296/2006, o mediante ingiunzione fiscale disciplinata dal R.D. 639/1910.**
- 4 **La Giunta Comunale stabilisce la modalità di gestione di riscossione che si intende adottare, valutando la congruità tra forma di esazione e modalità di gestione della riscossione da prescegliere.**
- 5 **Qualora si attivi una delle modalità di riscossione indicata al comma 2, il concessionario della riscossione dei tributi cesserà automaticamente da ogni funzione relativamente alla tassa rifiuti solidi urbani con eccezione delle partite già prese in carico alla data di attivazione.**
- 6 **Il contribuente che abbia avuto notificato un atto impositivo del Comune può chiedere, con apposita istanza, la rateizzazione del debito tributario**
- 7 **Il Funzionario Responsabile del tributo, può concedere la ripartizione del debito tributario fino a un massimo di 12 rate mensile ed un importo minimo di € =50,00=.**
- 8 **L'importo delle rate sarà maggiorato dell'interesse al vigente tasso legale.**

- 9 **L'istanza è valutata ed accolta dal Funzionario Responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del Funzionario Responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola rata alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere dalla rateizzazione concessa, con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.**

Art. 33 – Controllo dei dati (73)

- 1 Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 71, comma 4, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere a uffici pubblici e di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti .
- 2 in caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71, comma 4, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
- 3 In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzione semplici aventi caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

Art. 34 – Lotta all'evasione.

- 1 Per assicurare un'efficacia lotta all'evasione, l'ufficio tributi si avvarrà dell'ufficio tecnico, ufficio di polizia urbana e amministrativa, e dell'ufficio anagrafe, i quali

dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno e assistenza.

Art. 35- Modalità dei rimborsi (75)

- 1 Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.
- 2 Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo riconosciuto non dovuto ai sensi dell'articolo 64, commi 3 e 4, è disposto dall'ufficio comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
- 3 In ogni caso lo sgravio e il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal comune entro centoottanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare a pena di decadenza, non oltre i cinque anni dall'avvenuto pagamento.
- 4 Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale calcolato con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

TITOLO IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 36- Il funzionario responsabile (74)

Al controllo delle esatte e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla Giunta Comunale. Il nominativo è comunicato al Ministero delle Finanze direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni dalla nomina.

A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto 507.

Il funzionario responsabile, fermo restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

- A- registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni dei contribuenti.
- B - registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77 del decreto 507.

Tutti i registri che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo sono compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal segretario comunale, prima di essere posti in uso.

E' in facoltà del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri un unico registro con l'indicazione separata in appositi spazi delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

Art. 37- Sanzioni ed interessi (76)

- 1 Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa pari all'ammontare del tributo con un minimo di €=51,65=.
- 2 Per la denuncia incompleta o infedele si applica la sanzione dal 50% al 100% della maggior tassa dovuta.
- 3 Nel caso di errore non incidente sul tributo la sanzione da applicare va da €=51,65= a € =258,23=.
- 4 Nel caso di omesso o tardivo o parziale versamento la sanzione è pari al 30%.

Le sanzioni indicate ai punti (1 e 2) sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso d'accertamento .

- 5 Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 38- Rinvio

- 1 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate le disposizioni del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 e del T. U. della finanza locale.
- 2 Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 39- Entrata in vigore

- 1 Il presente regolamento dopo che la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva, sarà depositato, nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico con la contemporanea affissione, all'Albo pretorio comunale, e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.
- 2 Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'ultimo deposito con decorrenza 1.1.1994 ai sensi dell'articolo 79 del decreto legislativo 15.11.1994 n. 507 ad eccezione delle norme del presente regolamento che hanno decorrenza 1.1.1995.

Art. 40 Abrogazione

- 1 Il presente regolamento abroga il precedente regolamento e tutte le altre disposizioni emanate dall'amministrazione.